

STUDIO
LIVRAGHI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

CIRCOLARE MAGGIO 2017

Nuovi chiarimenti sulle novità introdotte a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2017

L’Agenzia delle entrate, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, ha fornito nuovi chiarimenti sul credito di imposta per le spese sostenute in attività di ricerca e sviluppo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020. Si tratta di una corposa circolare di 81 pagine nella quale vengono approfonditi: le novità sulle tipologie di spese agevolabili, le modalità di calcolo, le modalità di utilizzo nel modello F24 del credito di imposta e gli adempimenti dichiarativi.

MANOVRA CORRETTIVA (D.L. 50/2017)

A distanza di pochi mesi dalla Legge di Bilancio per il 2017 (L. 232/2016), il Governo interviene nuovamente, in ossequio ai *desiderata* di Bruxelles, sui conti con la cosiddetta manovra correttiva (D.L. 50/2017), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, S.O. n. 95 del 24 aprile.

Di seguito si offre un quadro di sintesi delle principali novità, in attesa della futura conversione in legge.

Articolo	Argomento
Articolo 1	<p>Ampliata l’applicazione dello <i>split payment</i></p> <p>Viene ampliato, con decorrenza dalle operazioni per le quali sarà emessa fattura dal 1° luglio 2017, il perimetro di applicazione del cosiddetto regime dello <i>split payment</i>.</p> <p>In particolare, viene introdotto nell’alveo dell’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972, il nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale il regime si renderà applicabile per le operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:</p> <p>società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, cod. civ., direttamente dalla Presidenza del CdM e dai Ministeri;</p> <p>società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1;</p> <p>n. 1), cod. civ., direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;</p>

STUDIO
LIVRAGHI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	<p>società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ., dalle società di cui ai precedenti punti, anche se rientranti al successivo punto o fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, L. 196/2009;</p> <p>società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.</p> <p>Inoltre, per effetto dell'abrogazione del comma 2, rientreranno nel campo applicativo tutti i soggetti con inclusione, quindi, anche dei soggetti che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte.</p> <p>Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 50/23017 dovrà essere emanato un decreto Mef contenente le disposizioni attuative</p>
Articolo 2	<p>Giro di vite alla detrazione Iva</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972, il diritto alla detrazione dell'Iva potrà essere esercitato al massimo con la dichiarazione relativa all'anno in cui tale diritto è sorto.</p> <p>Nuovi termini per la registrazione delle fatture</p> <p>Viene modificato l'articolo 25, D.P.R. 633/1972, prevedendo che le fatture di acquisto siano registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di ricezione del documento.</p>
Articolo 3	<p>Le modifiche alla compensazione</p> <p>Viene ridotta la soglia di utilizzo dei crediti in compensazione senza necessità del visto, che passa da 15.000 a 5.000 euro. Inoltre i titolari di partita Iva potranno procedere alla compensazione utilizzando esclusivamente i canali telematici messi a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Viene modificato anche il relativo regime sanzionatorio, prevedendo come in caso di compensazione in assenza del relativo visto o di apposizione da parte di soggetto non abilitato, è dovuta, oltre al recupero dell'indebito credito utilizzato, una sanzione pari al 30%.</p> <p>Inoltre, in caso di indebita compensazione viene inibito il successivo assolvimento utilizzando un valido titolo di credito</p> <p><i><u>Per il commento analitico a queste novità si rimanda alla specifica informativa presente nella circolare.</u></i></p>
Articolo 4	<p>Disciplina fiscale delle locazioni brevi</p>

STUDIO
LIVRAGHI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	<p>Viene disciplinata la fiscalità relativa alle cosiddette locazioni brevi, da intendersi come i contratti di locazione a uso abitativo di durata inferiore ai 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia di locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali <i>on line</i>.</p> <p>Per tali locazioni, con decorrenza 1° giugno 2017, si rende applicabili le regole previste per la cosiddetta cedolare secca, con aliquota del 21% in ipotesi di opzione.</p> <p>Tali previsioni si rendono applicabili anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle medesime condizioni di cui sopra.</p> <p>È fatto onere agli intermediari immobiliari, anche attraverso l'utilizzo di portali <i>on line</i>, di trasmettere i dati relativi ai contratti. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997, ridotta alla metà in caso di trasmissione con un ritardo massimo di 15 giorni.</p> <p>Tali soggetti, inoltre, dovranno fungere da sostituti di imposta applicando, una ritenuta in misura pari al 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito</p>
Articolo 6	<p>Disposizioni in materia di giochi</p> <p>Viene elevata, con decorrenza 1° ottobre 2017, la ritenuta sulle vincite al lotto in misura pari all'8%.</p> <p>Viene, inoltre, fissato al 19% il prelievo erariale unico sugli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), R.D. 773/1931.</p>
Articolo 7	<p>Riduzione Ace</p> <p>Viene rimodulata in senso restrittivo la disciplina agevolativa per la ricapitalizzazione delle imprese di cui al D.L. 201/2011 nota come Ace.</p> <p>In particolare, a decorrere dal periodo di imposta in corso e quindi con impatto sul modello dichiarativo 2018, si dovranno conteggiare esclusivamente gli incrementi degli ultimi 5 esercizi. Tale periodo rileva anche ai fini del computo dei decrementi della base Ace, nonché della sterilizzazione per investimenti in titoli.</p>

STUDIO
LIVRAGHI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	<p>Viene previsto, inoltre, un graduale allineamento tra le regole previste per i soggetti Irpef e per quelli Ires, fino alla perfetta coincidenza a partire dal periodo 2020.</p> <p>Le nuove regole si rendono applicabili ai fini del calcolo degli acconti di novembre</p>
Articolo 9	<p>Sterilizzazione clausole di salvaguardia</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 718, L. 190/2014, viene previsto l'incremento dell'aliquota Iva del 10% nella seguente misura:</p> <p>11,5% a decorrere dal 2018; 12% a decorrere dal 2019 e 13% a decorrere dal 2020;</p> <p>mentre l'aliquota Iva ordinaria subirà le seguenti variazioni:</p> <p>25% a decorrere dal 2018; 25,4% a decorrere dal 2019; 24,9% a decorrere dal 2020 e 25% dal 2021</p>
Articolo 10	<p>Reclamo e mediazione</p> <p>Per effetto della modifica di cui all'articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992, per gli atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018, il limite per l'attivazione del reclamo viene elevato a 50.000 euro rispetto agli attuali 20.000 euro</p>
Articolo 11	<p>Definizione liti pendenti</p> <p>Viene introdotta la possibilità di definizione delle controversie tributarie pendenti per le quali vi è stata al costituzione in giudizio in primo grado a cura del contribuente nel termine del 31 dicembre 2016.</p> <p>La chiusura agevolata prevede il versamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20, D.P.R. 602/1973, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973.</p> <p>Se la controversia concerne i soli interessi di mora o le sole sanzioni non collegate ai tributi, la definizione prevede il versamento del 40% degli importi in contestazione.</p>

STUDIO
LIVRAGHI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Se, al contrario la controversia concerne solo le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

La definizione prevede la presentazione della domanda nel termine del 30 settembre 2017 e si perfeziona con il versamento del dovuto o della prima rata (ne sono previste un massimo di 3) nel termine del 30 settembre 2017.

Nel caso di rateazione sono previste le seguenti scadenze:

- 30 settembre 2017
- 30 novembre 2017 e
- 30 giugno 2018.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio e quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6, D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni dalla L. 225/2016.

Resta fermo che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice e, in caso di esito positivo, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro il 10 ottobre 2017 viene depositata copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

Il diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 ed è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

L'Agenzia delle entrate dovrà emanare uno o più provvedimenti con cui rendere operative le previsioni.

Articolo 46

ZFU Sisma centro Italia

Viene istituita una ZFU nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 2016.

Il regime si rende applicabile alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25% della media relativa ai 3 periodi di imposta precedenti a quello dell'evento, nonché alle imprese che avviano l'attività all'interno della zona entro il 31 dicembre 2017.

STUDIO
LIVRAGHI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	<p>Le agevolazioni, applicabili al periodo di imposta 2017 e 2018, consistono in:</p> <p>esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di 100.000 euro, per ciascun periodo di imposta;</p> <p>esenzione Irap nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo di imposta;</p> <p>esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;</p> <p>esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente</p>
Articolo 54	<p>Durc</p> <p>Viene previsto il rilascio del Durc ai soggetti che hanno proceduto alla rottamazione dei ruoli relativi ai debiti contributivi, previa presentazione della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, fermo restando che, in ipotesi di mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento, tutti i Durc rilasciati sono annullati</p>
Articolo 56	<p>Patent box</p> <p>Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina relativa al <i>patent box</i>, con decorrenza, per i soggetti solari, a partire dai periodi di imposta per i quali sono esercitate le opzioni nel 2017, mentre, per quelle non solari, le novità decorrono dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni sono esercitate dal 2017.</p> <p>Le modifiche concernono la detassazione del 50% anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di diversi beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarità, per la realizzazione di un prodotto, una famiglia di prodotti, un processo o un gruppo di processi.</p> <p>Con decreto Mise sarà rivisto il D.M. 30 luglio 2015</p>
Articolo 58	<p>IRI</p> <p>Viene modificato il nuovo regime Iri di cui all'articolo 55-<i>bis</i>, Tuir attraverso l'introduzione del comma 6-<i>bis</i> ai sensi del quale è previsto che, anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate dalle riserve di utili Iri, assoggettate all'imposizione separata, concorrono a formare il reddito complessivo</p>

STUDIO
LIVRAGHI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	dell'imprenditore, dei collaboratori e dei soci; ai medesimi soggetti è, tuttavia, riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta
Articolo 59	<i>Transfer pricing</i> Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 110, comma 7, Tuir, viene eliminato, nei trasferimenti infragruppo, il riferimento al valore normale e sostituito con la previsione per cui si deve fare riferimento alle “ <i>condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili</i> ”. Tale previsione si rende applicabile anche in ipotesi di riduzione reddituale ai sensi e secondo le previsioni di cui all'articolo 31- <i>quater</i> , D.P.R. 600/1973

SCADE IL PROSSIMO 30 GIUGNO 2017 LA POSSIBILITÀ DI RIDETERMINARE IL VALORE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI AL 1° GENNAIO 2017

La Legge di Bilancio per il 2017 ha prorogato per la quattordicesima volta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate e terreni da parte di:

- persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, società semplici, società ed enti a esse equiparate di cui all'articolo 5, D.P.R. 917/1986, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

L'aliquota per la rivalutazione del costo dei terreni (agricoli o edificabili) e delle partecipazioni in società di qualsiasi tipo, purchè non negoziate in mercati regolamentati, è dell'8%. La rivalutazione può essere eseguita se i terreni e le partecipazioni sono detenuti alla data del 1° gennaio 2017, e consegue effetti solo se si redige un'apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2017, che è anche la data per versare l'imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.

L'imposta sostitutiva va applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia, indipendentemente dal prezzo di acquisto del terreno o della partecipazione, con un'aliquota dell'8% che si presenta unica:

- per terreni agricoli o edificabili (inclusi i terreni lottizzati o quelli sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili) posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto;
- per le partecipazioni qualificate;
- per le partecipazioni non qualificate.

STUDIO LIVRAGHI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

La rivalutazione dei terreni è uno strumento utile per ridurre la tassazione sull'eventuale plusvalenza derivante dalla cessione dei terreni a titolo oneroso. Mentre le plusvalenze realizzate in occasione di cessioni a titolo oneroso di terreni edificabili sono sempre tassate, quelle realizzate in occasione di vendite di cessioni a titolo oneroso di terreni agricoli sono tassate solo nel caso in cui si tratti di "rivendite" infraquinquennali.

La perizia di stima deve essere redatta da un ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario o perito industriale edile e asseverata presso un Tribunale, un giudice di pace o un notaio.

La rivalutazione delle partecipazioni, invece, deve avvenire mediante la redazione di una perizia riferita all'intero patrimonio sociale, indipendentemente dal fatto che oggetto della rivalutazione sia solo una quota delle partecipazioni detenute nella società. In questo caso, il costo della perizia può essere alternativamente:

- sostenuto da parte dei soci interessati alla rivalutazione della propria quota di partecipazione (diventa un costo incrementativo del valore della partecipazione);
- sostenuto da parte della società (diventa un costo della società deducibile in quote costanti nell'esercizio e nei 4 successivi).

La perizia di stima deve essere redatta da un dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale dei conti o perito iscritto alla CCIAA e asseverata presso un Tribunale, un giudice di pace o un notaio.

L'AGENZIA UFFICIALIZZA I CHIARIMENTI DEI VIDEOFORUM 2017

L'Agenzia delle entrate ha ufficializzato nella circolare n. 8/E/2017 i contenuti dei *forum* con la stampa specializzata di fine gennaio. Nella tabella che segue sono presentati i principali chiarimenti per le materie di maggiore interesse.

Cedolare secca	
Mancata comunicazione	Si può sanare l'omessa ovvero tardiva opzione per il regime della cedolare secca in sede di proroga del contratto (effettuata oltre il termine di 30 giorni).

STUDIO
LIVRAGHI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

<p>proroga del contratto</p>	<p>Ciò non comporta la revoca dell'opzione già esercitata in sede di registrazione del contratto ovvero nelle annualità successive, qualora il contribuente mantenga un comportamento coerente in dichiarazione dei redditi.</p> <p>La tardiva presentazione del modello RLI, tuttavia, sconta una sanzione in misura fissa nella misura di 100 euro, ridotta a 50 euro, se la comunicazione è presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni.</p> <p>La disposizione trova applicazione anche in relazione alle comunicazioni di proroga del contratto che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore del D.L. che ha apportato la modifica, sempreché si tratti di contratti di locazione per i quali in sede di registrazione del contratto ovvero nelle annualità successive sia stata già espressa l'opzione per la cedolare secca e il contribuente abbia mantenuto, come detto, un comportamento concludente con l'applicazione del regime sostitutivo in esame.</p> <p>Per il mantenimento del regime sostitutivo della cedolare secca, per le annualità di proroga del contratto di locazione, il locatore deve rinunciare per il periodo corrispondente alla durata dell'opzione all'aggiornamento del canone.</p>
<p>Ritenute d'acconto e condomini</p>	
<p>Versamento cumulativo al raggiungimento dei 500 euro (facoltà)</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2017, i condomini possono versare le ritenute solo in due rate, al 30 giugno e al 20 dicembre di ogni anno, salvo le medesime non raggiungano i 500 euro.</p> <p>Ai fini della soglia dei 500 euro, le ritenute devono essere sommate mese dopo mese.</p> <p>Pertanto, se a febbraio sono state effettuate ritenute per 400 euro e a marzo ritenute per 400 euro, entro il 16 del mese successivo (16 aprile) devono essere versate ritenute per 800 euro.</p> <p>Il condominio può continuare ad effettuare il versamento delle ritenute secondo la modalità preesistenti, e cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tal caso il condominio non incorre in sanzione.</p>

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Detrazioni per l'edilizia, risparmi energetico, arredi	
Errore nei bonifici per detrazione 50 e 65%	<p>L'ottenimento delle detrazioni fiscali sugli immobili è subordinato all'utilizzo di un apposito bonifico speciale, che determina l'applicazione della ritenuta d'acconto da parte della banca al momento dell'accredito al beneficiario.</p> <p>Nei casi di non completa compilazione del bonifico, tali da pregiudicare il rispetto dell'obbligo di operare la ritenuta, la spettanza del beneficio fiscale resta ferma laddove avvenga la ripetizione del pagamento con bonifico corretto (risoluzione n. 55/E/2012).</p> <p>La circolare n. 43/E/2016 aveva già precisato che, nelle ipotesi in cui vi sia stata, per errore, una anomalia nella compilazione del bonifico, non si produce la decadenza dal beneficio fiscale ma solo a condizione che l'impresa attesti con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito d'impresa.</p>
Maxi e iper ammortamenti	
Rilevanza del software	<p>Ai fini dell'individuazione dell'importo soggetto all'iperammortamento, si individuano le due seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il <i>software</i> è acquistato assieme al bene, lo stesso è da considerarsi agevolabile con l'<i>iper</i> ammortamento (150%); • se il <i>software</i> è “<i>stand alone</i>”, invece, si agevola una quota del 40% (<i>super</i> ammortamento su beni immateriali).
Beni acquistati nel 2016 ed entrati in funzione nel 2017	Per i beni acquistati nel 2016, anche se entrati in funzione nel 2017 ed interconnessi in tale periodo, si può fruire solo del super ammortamento (40%) e non dell' <i>iper</i> ammortamento (150%)
Professionisti esclusi da <i>iper</i> ammortamento	La maggiorazione del 150% (<i>iper</i> ammortamento) riguarda solo i soggetti che producono reddito di impresa
Agevolazione sui <i>software</i>	Il <i>software</i> può beneficiare della maggiorazione del 40% a condizione che l'impresa usufruisca dell' <i>iper</i> ammortamento del 150%,

STUDIO
LIVRAGHI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato.
Regime per cassa	
Deroghe	<p>Il nuovo regime per i contribuenti in contabilità semplificata è un regime solo "improntato alla cassa" e non un regime di cassa "puro".</p> <p>Quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le plusvalenze (o le minusvalenze) e le sopravvenienze attive (o passive) sono imponibili (o deducibili) per competenza a norma degli articoli 86, 88 e 101, Tuir; • nel caso di assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, si ritiene che il valore normale dei beni concorrerà alla formazione del reddito nel periodo di imposta di competenza, ossia nel periodo di imposta in cui è avvenuta l'assegnazione o la destinazione a finalità estranea.
Tutte le rimanenze finali 2016 si imputano a costo nel 2017	<p>Le rimanenze che debbono essere imputati a costo nel 2017 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale; • le rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale; • le rimanenze dei titoli.
Spese per prestazioni di lavoro, oneri di utilità sociale, ammortamenti e canoni di <i>leasing</i>	<p>Nel regime di cassa, alcuni componenti rappresentano una deroga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quote di ammortamento; • spese per prestazione di lavoro; • spese per gli oneri di utilità sociale; • canoni di <i>leasing</i>, compreso il maxi-canone di <i>leasing</i>.
Regime transitorio	<p>Nel caso di componenti positivi di reddito già tassati nelle annualità precedenti a quelle dell'ingresso del regime di cassa, non rileva l'incasso eventualmente avvenuto a decorrere dal 2017.</p> <p>Diversamente, si legittimerebbe una doppia imposizione non tollerata.</p>
Registrazione delle fatture	Per i soggetti che applicano il regime contabile di cui all'articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973, che presuppone una finzione di coincidenza

STUDIO
LIVRAGHI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	<p>tra momento di registrazione del documento e momento di incasso, è possibile annotare la fattura di acquisto in un momento successivo alla chiusura del periodo di imposta, pilotando di fatto il reddito.</p> <p>Tale principio va correlato con le recenti modifiche introdotte dal D.L. 50/2017, che comportano la perdita del diritto alla detrazione dell'Iva se l'annotazione della fattura di acquisto non avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione.</p>
Annotazioni contabili	<p>Per i contribuenti che intendono applicare il principio di cassa (quindi senza utilizzare la finzione della registrazione coincidente con incasso e pagamento) vi è una libera scelta nella impostazione degli adempimenti contabili:</p> <ul style="list-style-type: none">• utilizzo di registri specifici incassi e pagamenti• utilizzo dei registri Iva, integrati con gli incassi e pagamenti;• utilizzo dei registri Iva, con annotazione dei sospesi (somme non incassate e somme non pagate) al termine del periodo di imposta.
Note di variazione Iva	
Obblighi del curatore fallimentare	<p>Quando un creditore di soggetto fallito emette la nota di accredito a fine procedura, gli organi della procedura stessa sono tenuti ad annotare nel registro Iva la corrispondente variazione in aumento; tale adempimento, tuttavia, non determina l'inclusione del relativo credito Iva vantato dall'Amministrazione nel riparto finale, ormai definitivo, ma consente di evidenziare il credito eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato <i>in bonis</i>.</p> <p>Per quanto sopra, non sussistendo il debito a carico della procedura, il curatore fallimentare non è tenuto ad ulteriori adempimenti.</p>
Nota di accredito e concordato preventivo	<p>In caso di concordato preventivo, trattandosi di procedura concorsuale, la nota di variazione può essere emessa solo quando è definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura. Al fine di individuare il momento in cui tale circostanza si verifica, tornano applicabili i chiarimenti forniti con circolare n. 77/E del 17/4/2000, secondo cui occorre fare riferimento non solo al decreto di omologazione del concordato che, ai sensi dell'art. 181 della legge fallimentare chiude il concordato, ma anche al momento in cui il debitore adempie gli obblighi assunti nel concordato stesso.</p>

STUDIO
LIVRAGHI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	Ne consegue che laddove, in caso di mancato adempimento, ovvero in conseguenza di comportamenti dolosi, venga dichiarato il fallimento del debitore, la rettifica in diminuzione può essere eseguita, solo dopo che il piano di riparto dell'attivo sia divenuto definitivo ovvero, in assenza di un piano, dopo la scadenza del termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento.
--	--

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Dott. Alberto Livraghi